

Comune di Collepasso

Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO DEL GARANTE
DELLA PERSONA CON
DISABILITA'**

ART. 1: DEFINIZIONI

Presso il Comune di Collepasso è istituito l'ufficio del "Garante della persona con disabilità", i cui compiti e funzioni sono disciplinati dal presente regolamento.

ART. 2: NOMINA E REQUISITI

2.1 La figura del Garante della persona con disabilità, operante in piena autonomia politica ed amministrativa, è organo unipersonale scelto e nominato dal Sindaco tra una rosa di nomi proposti dalle Associazioni o altri enti rappresentativi degli interessi delle persone con disabilità presenti sul territorio oppure su richiesta del singolo.

I soggetti interessati dovranno almeno avere come titolo di studio il Diploma di maturità.

È eleggibile al ruolo di Garante chi sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) dia ampia garanzia di indipendenza;
- b) non sia membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali; di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;
- c) non sia dipendente comunale né di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale nonché titolari, amministratori e dirigenti di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.
- d) è in possesso di idoneo curriculum.

2.2 L'incarico ha carattere onorario, ha durata triennale e può essere rinnovato una sola volta. Scaduto il termine, il Garante rimane in carica per l'ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore.

ART. 3: ATTIVITA' E SEDE

3.1 Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante della persona con disabilità dagli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Collepasso. Il personale che collaborerà con il Garante sarà scelto dal Garante medesimo, sulla base di particolari attitudini mostrate verso la materia della disabilità o per comprovata professionalità e dovrà essere in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore.

3.2 Il Garante della persona con disabilità potrà avvalersi della collaborazione di altri volontari, scelti di concerto con il Sindaco, tra coloro che ne faranno apposita richiesta scritta presso l'Ufficio dei Servizi Sociali per specifiche competenze sociali, anche se non residenti nel Comune di Collepasso.

3.3 Al Garante sarà garantita la partecipazione a corsi, riunioni, eventi e convegni, affinché acquisisca un'adeguata formazione professionale in materia di disabilità, con rimborso delle spese apportate.

ART. 4: FUNZIONI

4.1 Il Garante della Persona con disabilità interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte relative a disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, ritardi ed omissioni dai quali sia derivato o possa derivare un danno materiale o morale alla persona con disabilità.

In esito ai fatti lamentati, il Garante potrà rivolgere richieste di chiarimenti e di documenti agli uffici competenti, i quali sono tenuti a rispondere entro trenta giorni. In caso di mancata risposta il Garante metterà a formale conoscenza dell'omissione il Sindaco e il Segretario generale. A tal fine, il Garante:

a) interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'amministrazione di sostegno e da un'associazione operante sul territorio, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità o qualunque altro comportamento discriminatorio e anche omissivo;

b) promuove anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sulla disabilità e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione e inclusione sociale delle persone disabili;

c) esprime pareri non vincolanti, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi riguardanti i diritti delle persone disabili; esprime altresì valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali finanziate da organismi comunali ed aventi oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità; d) formula proposte all'amministrazione comunale finalizzate ad assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili, alla loro integrazione e inclusione sociali;

d) collabora con l'assessore o consigliere delegato, Sindaco e Consiglio Comunale, con il Garante regionale e nazionale delle persone con disabilità. Il Garante per l'esercizio del proprio incarico ha, inoltre, facoltà:

- di accedere agli uffici comunali e/o uffici di servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e informazione resi alle persone disabili, l'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriali nonché intellettuale - relazionale, segnalando all'assessore o consigliere delegato ed agli Uffici ed altre autorità competenti eventuali violazioni e/o irregolarità;

- di informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi della legge 1 marzo 2006 n. 67, indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio; c) controllare -previa apposita autorizzazione- le strutture nonché i programmi destinati alle persone disabili allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso

4.2 Il Garante dovrà essere in possesso di un registro, presso il suo ufficio, che dovrà essere aggiornato periodicamente, sul quale dovranno risultare i nomi delle Persone con disabilità residenti nel Comune di Collepasso che hanno richiesto il suo intervento. Su tale registro saranno annotati tutti i provvedimenti adottati dal Garante durante lo svolgimento della sua attività. Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale su fatti dei quali viene a conoscenza in ragione dell'incarico di cui al presente Regolamento nel rispetto del diritto alla privacy.

4.3 Annualmente il Garante della Persona con disabilità presenta una relazione sull'attività svolta al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, all'Assessore ai Servizi Sociali o al consigliere delegato ed alle Associazioni di categoria. Il Sindaco riferisce annualmente per iscritto al Consiglio

Comunale in ordine al funzionamento del Garante della Persona Diversamente abile, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate, nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni che gli sono state inoltrate.

Copia della relazione sarà trasmessa al Presidente della Regione Puglia ed all'Assessorato Regionale competente.

ART. 5: NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

Il Garante è tenuto al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d. Lgs. legislativo 30 giugno 2003 n. 196, del Regolamento europeo n. 2016/679, del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101 nonché di tutta la normativa in materia di privacy e tutela di dati sensibili.

ART. 6 : DIMISSIONI E REVOCA

7.1 Il Garante della persona con disabilità può dimettersi per motivate ragioni. Le dimissioni operano da quando vengono presentate al Sindaco.

7.2 Il Garante della persona con disabilità non può essere rimosso dall'incarico salvo decisione del Sindaco, esclusivamente qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempia come dovuto al proprio dovere.

7.3 Qualora il garante sia rinviato a giudizio per fatti penalmente rilevanti lo stesso dovrà essere revocato dall'incarico.

ART. 7: ENTRATA IN VIGORE

Il seguente Regolamento comunale entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.